

*OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale: modifiche, ai sensi dell'art. 3 - comma 10 - della L.R. 19/1999 e s.m.i., dell'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia". Approvazione*

---

IL CONSIGLIO COMUNALE

- A relazione del Presidente;
- Premesso che il Comune di Cervasca ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale con la Deliberazione del C.C. N° 39 in data 11/11/2002;
- Dato atto che la Deliberazione di approvazione del Regolamento Edilizio Comunale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N° 1 in data 03/01/2003;
- Dato atto che il Regolamento Edilizio approvato è conforme a quello regionale tipo;
- Preso atto che a seguito di una recente sentenza del T.A.R. Piemonte (Sentenza 23/03/2002 N° 657 - sezione I) è stato annullato un permesso di costruire in quanto la Commissione Edilizia Comunale era presieduta dal Sindaco locale in violazione del principio di separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrativo gestionali;
- Atteso che la Sentenza predetta, al di là del caso puntuale esaminato, afferma in via generale l'obbligo di adeguare anche la composizione della Commissione Comunale Edilizia al principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione, escludendo i primi dalla partecipazione ai lavori della Commissione Comunale Edilizia;
- Richiamato l'orientamento assunto negli stessi termini dal Consiglio di Stato con l'allegato al parere N° 2447/03, espresso in data 13/06/2003 da una Commissione speciale all'uopo costituita;
- Richiamata la nota della Prefettura di Cuneo in data 19/05/2005 prot. 9776/13.12/AreaII afferente la composizione della Commissione Comunale Edilizia;
- Considerato che il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione sarebbe violato anche nel caso in cui presiedesse un Assessore a ciò delegato ed ancora in caso di partecipazione ai lavori della Commissione Edilizia del Sindaco, di Assessori o di Consiglieri Comunali;
- Considerato che si rende necessario modificare il vigente Regolamento Comunale Edilizio là dove si ravvisa contrasto con il principio richiamato;
- Atteso che in particolare il vigente Regolamento Comunale Edilizio contempla nell'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia" la presenza del Sindaco o del suo Assessore Delegato in qualità di Presidente;
- Considerato che nel territorio del Comune di Cervasca esistono inoltre località i cui caratteri di valore paesaggistico sono stati riconosciuti con riferimento ai disposti del D.Lgs. 42/2004;
- Atteso che in particolare una parte del territorio comunale è inclusa nella delimitazione delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi

dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, definita come "Parco Fluviale di Cuneo" di cui al D.M. 01/08/1985;

- Atteso che ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - della L.R. 20/1989 e s.m.i. occorre quindi integrare la Commissione Comunale Edilizia con la presenza di un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali.
- Considerato che le modifiche al Regolamento Comunale Edilizio necessarie per disciplinare correttamente la formazione della Commissione Comunale Edilizia devono essere disposte dal Consiglio Comunale con le stesse procedure seguite per l'approvazione del Regolamento Comunale Edilizio vigente;
- Visto il testo delle modifiche al Regolamento Comunale Edilizio vigente predisposto;
- Vista la L.R. 08/07/1999 N° 19 e s.m.i.;
- Vista la D.C.R. N° 548-9691 DEL 29/07/1999;
- Visto il comunicato dell'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali 09/06/2005 prot. 2121019;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto il parere in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;
- Dato atto della non presenza nella proposta di aspetti contabili;
- Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione;
- Il Consigliere Serale Aldo, assunta la parola, chiede quante volte la Commissione Comunale Edilizia si è riunita dopo la nota della Prefettura, pervenuta al Comune nel mese di maggio ed inerente la composizione della Commissione stessa;
- L'Assessore Tonello Aurelio precisa che sono state da lui convocate due sedute di Commissione, a cui non ha partecipato attenendosi alle indicazioni emerse in una riunione tenutasi a Peveragno, presso la sede della Comunità Montana;
- Il Consigliere Serale Aldo, formula ancora le seguenti domande:
  - Essendo assente il delegato del Sindaco alle ultime due riunioni chi ha assunto la presidenza della Commissione?;
  - Perché si è atteso la fine di settembre per discutere in Consiglio Comunale le modifiche al regolamento Edilizio, quando da maggio si era al corrente della necessità di tali provvedimenti?;
  - Se si ritengono legittime le ultime due riunioni della C.C.E.?;
  - Considerato che alcune Amministrazioni Comunali nel modificare il R.E. non hanno più previsto l'istituzione della C.C.E., come si giustifica la necessità della sua sussistenza, ai sensi dell'art. 41 della Legge 449/97?;
- L'Assessore Tonello Aurelio replica a quanto richiesto dal Consigliere Serale precisando:
  - Di presumere che nelle ultime due riunioni sia stato nominato in seno alla Commissione un presidente temporaneo;

- La modifica al Regolamento Edilizio non è stata affrontata precedentemente perchè, come consigliato da esperti, si è atteso che si facesse chiarezza su questa materia;
  - Ritieni che le riunioni della C.C.E. siano pienamente legittime;
  - Ritieni che, per il Comune di Cervasca, sia necessaria la sussistenza della C.C.E.;
- A votazione palese espressa per alzata di mano e con il seguente esito:  
 Presenti N. 17; Astenuti N. 5 (Falco Vittorio, Serale Aldo, Serale Giovanni Battista, Garnerone Enzo, Mattalia Giovanni); Votanti N. 12;  
 Voti: Favorevoli N. 12; Contrari N. zero;

#### D E L I B E R A

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3 - comma 10 - della L.R. 19/1999 e s.m.i., le modifiche all'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale, come disposto al punto 2) successivo;
2. Di disporre che l'art. 2 - "Formazione della Commissione Edilizia", del vigente Regolamento Edilizio Comunale venga stralciato e sostituito in toto dal seguente:

#### **Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia.**

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da N. 5 componenti designati dal Consiglio Comunale; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Uno dei componenti della Commissione Edilizia, ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - della L.R. 20/1989, deve essere un esperto scelto dal Consiglio Comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono fare parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione il Sindaco, membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.
9. I componenti la Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. N° 548-9691 del 29/07/1999;
4. Di dare atto che la presente Deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della L.R. 19/1999 e s.m.i.
5. Di dare atto che la presente Deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - della L.R. 19/1999 e s.m.i. alla Giunta Regionale ed all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte;
6. Di incaricare l'Istruttore Tecnico Direttivo - Otta geom. Guido - degli adempimenti di legge, derivanti dal presente provvedimento.

\* \* \* \* \*

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- Proceduto a votazione palese per alzata di mano e con il seguente esito:  
Presenti N. 17; Astenuti N. 5 (Falco Vittorio, Serale Aldo, Serale Giovanni Battista, Garnerone Enzo, Mattalia Giovanni); Votanti N.12;  
Voti: Favorevoli N. 12; Contrari N. zero;

DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile.